



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE ED INDIVIDUALI

Il Giudice dott.ssa Caterina Giovanetti

nel procedimento ex art. art 67 CCII iscritto al n. 240-1/2025 R.G., ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70,
PRIMO COMMA, CCII**

Letta la proposta depositata in data 28/07/2025 da ANTONIETTA SABUSCO, (C.F. SBSNNT83R41B639V), nata a _____, residente a _____ in _____, rappresentata e difesa dall' _____ di Milano, Cod. Fisc. (_____), che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in _____, presso lo studio del predetto difensore, in forza di procura in atti;

letta la relazione di cui all'art. 68 c. 2 CCII, redatta dall'O.C.C. nominato dott.ssa Valeria Magni;

ritenuta sussistente ai sensi dell'art. 26 CCII la giurisdizione del Tribunale adito avendo la ricorrente residenza in _____ comune sito in Italia;

ritenuta altresì la competenza per territorio del Tribunale di Monza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la ricorrente residenza in _____, comune all'interno del circondario del Tribunale adito;

rilevato che la Sig.ra Sabusco Antonietta dichiarava: "...

- di svolgere lavoro di dipendente a tempo indeterminato presso la società _____, C.F. _____, con sede in Milano _____, ora _____ con un reddito mensile lordo di circa _____ (per 14 mensilità), pertanto, netto medio mensile (come da calcoli dell'O.C.C.), su cui grava una cessione del quinto pari ad € _____ e un pignoramento presso terzi,
- di rivestire la qualifica di consumatore per non aver mai svolto alcuna attività imprenditoriale;
- di essere single e di convivere in un immobile in affitto (canone mensile _____ oltre ad € _____ per spese condominiali) con la madre, _____, pensionata che svolge attività di collaboratrice domestica per qualche ora al mese al fine di arrotondare lo stipendio (reddito medio mensile, pensione _____);
- che la genesi dell'indebitamento è dovuta ad un investimento immobiliare destinato all'intero nucleo familiare, avvenuto in _____, condiviso con il fratello e supportato finanziariamente dal padre e per il quale aveva stipulato un mutuo ipotecario. A causa della malattia del padre e successiva morte i fratelli non sono più riusciti a mantenere l'impegno assunto e la banca ha promosso azione esecutiva conclusasi con la vendita dell'immobile al prezzo di _____ rimanendo la ricorrente, però, ancora incapiente, in solido con il fratello, di _____
- di essere, pertanto, in evidente squilibrio finanziario in relazione alle obbligazioni assunte di tale entità da determinare una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, tenendo presente che:

a) i debiti della ricorrente ammontano a circa _____ come da tabella che segue:

Creditore	Titolo	Importo	Rango
OCC	Compenso	_____	Prededuzione
	Spese di procedura	_____	Prededuzione
	Compenso	_____	Privilegio
a	Spese condominiali	_____	Chirografo
	Scoperto ci c/c	_____	Chirografo
	Contatto di mutuo	_____	Chirografo
Totali		_____	

b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria è:

1) **BENI IMMOBILI**

non risulta proprietaria di alcun bene immobile

2) **BENI MOBILI**

l'istante risulta proprietaria della vettura Volkswagen Golf targata _____ e della vettura Ford Fiesta targata _____; si tratta di vetture immatricolate nel 2007 e nel 2010, e quindi vecchie di 16 e 13 anni il cui valore è praticamente inesistente e con chilometraggio superiori a 300.000 km la Golf (senza valore di mercato) ed a 200.000 km la Fiesta (valore stimato € 900,00). Le vetture in questione sono indispensabili alla

ricorrente e a sua madre per raggiungere il rispettivo posto di lavoro per conseguire quel reddito che costituisce l'elemento essenziale del piano e, comunque, la loro vendita non apporterebbe alcun giovamento alla procedura in quanto antieconomica poiché il ricavato sarebbe inferiore alle spese da sostenere dalla ricorrente per recarsi al lavoro

conti correnti:

a) di un conto corrente presso Banca Intesa: si tratta del _____ aperto presso la filiale di _____ questo conto, aggiornato, reca un saldo attivo al _____ di _____ ;

b) di una carta prepagata Postepay Evolution: si tratta del _____ con saldo alla _____ data del _____ per la modesta somma di _____ questo conto, aggiornato, reca un saldo attivo al _____ di € _____ ;

c) di un libretto postale presso Poste Italiane: si tratta del libretto n. _____ intestato ad Antonietta Sabusco e sua madre _____ con un saldo di _____

d) di un libretto postale presso Poste Italiane: si tratta del libretto n. _____ intestato ad Antonietta Sabusco e sua _____ con un saldo al _____ di euro _____

c) le spese attuali sostenute ad oggi vengono così quantificate dalla ricorrente:

Spesa	Importo
Affitto	
Spese condominiali	
Utenza luce	
Utenza gas	
Utenza acqua	
Bollo auto	
Assicurazione auto	
TARI	
Telefonia mobile	
Alimentazione	
Vestitario	
Spese mediche e farmaceutiche	
Fondo imprevisti e rischi	
TOTALE	

L'OCC, invece le rettificava come indicate di seguito:

Affitto

Spese condominiali

Utenza luce

Utenza gas

Utenza acqua

Bollo Auto

Assicurazione auto

TARI

Telefonia mobile

Alimentazione

Vestituario

Spese mediche farmaceutiche

Fondo Rischi

totale

Considerato che in forza di tali premesse la debitrice proponeva il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: “...

- messa a disposizione della banca ... i, e quindi complessivamente : infatti:). con l'attivo verranno soddisfatti:
 - 1) nella misura del 100% i crediti in prededuzione;
 - 2) i crediti chirografari verranno soddisfatti sul residuo disponibile;”

considerato che dalla relazione dell'OCC si rilevavano alcune criticità e lacune nella valutazione della sussistenza del requisito della “meritevolezza”, condizione di accesso allo strumento di regolazione della crisi prescelto, e precisamente:

- non era specificato il reddito della ricorrente ed il lavoro svolto dalla stessa al momento dell'accensione del mutuo ipotecario;
- non era indicato l'importo della rata;
- non era indicato in che modo il padre della ricorrente intendeva sostenere i figli nel pagamento delle rate e con quali proventi;
- non vi era indicazione del numero di rate onorate prima dell'avvio della procedura esecutiva;

rilevato, inoltre, che:

- dall'esame degli estratti conto Banca Intesa emergevano bonifici in favore della stessa ricorrente di importi notevoli senza alcuna specificazione, né della destinazione né della causale, quali ad esempio quello del di € e quello del di
- dall'esame degli estratti conto emergeva altresì che la ricorrente aveva effettuato nel 2019 versamenti mensili a favore di fondi di investimento, nonostante gli obblighi restitutori imposti dal mutuo ed inoltre non vi era alcuna indicazione né dell'esistenza dei fondi, né dell'entità e della sorte delle somme ivi depositate;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti non prevedeva la messa a disposizione dell'intero patrimonio della ricorrente e precisamente le due autovetture in proprietà e la somma di denaro presente sui libretti postali;

- il valore dell'autovettura Golf veniva azzerato pur a fronte di una stima di _____, il valore dell'autovettura Fiesta veniva indicato in _____ a fronte di una stima di € _____

il Tribunale con decreto del 7 ottobre 2025 riteneva di dover concedere un termine per il deposito di documentazione e dei chiarimenti richiesti;

la ricorrente provvedeva, nel termine assegnato, al deposito dei chiarimenti precisando:

- l'ammontare del reddito della ricorrente ed il lavoro svolto dalla stessa al momento dell'accensione del mutuo ipotecario nel 2006;
- il lavoro svolto dal fratello con il quale si assumeva il relativo onere;
- l'attività svolta dal padre e l'apporto dallo stesso fornito, mediante la produzione di alcuni bonifici;
- l'importo della rata, il numero delle rate onorate prima dell'avvio della procedura esecutiva;
- le ragioni delle movimentazioni del conto corrente,

e mettendo a disposizione della procedura quale finanza esterna:

- il controvalore delle autovetture per _____ (imputato alla sola autovettura Golf), di cui _____ corrisposto dal _____ mediante versamenti mensili _____ per tutta la durata del piano (cinque anni) ed _____ in unica soluzione all'omologa _____ con impegno per entrambi condizionato all'omologazione del Piano (cfr. doc. n. 55a e n. 55b);

conseguentemente la proposta veniva così rimodulata:

- _____ derivante dai versamenti mensili di _____ (€ _____ messi a disposizione dalla debitrice ed _____ dal fratello per complessivi € _____) per cinque anni;
- _____ apporto della madre per _____ all'omologa ed € _____ apporto del fratello ricompreso nei versamenti mensili di € _____

la debitrice dava, altresì, atto di aver effettuato due pagamenti nelle more della procedura:

- _____ per bolli automobilistici non corrisposti per l'anno 2020 (doc. n. 60);
- _____ per ratei condominiali relativi al periodo 2025/2026, costituenti atto di ordinaria amministrazione;

il Giudice, con decreto del 07/01/2026, ritenuto che:

“.. il debitore consumatore che intende accedere al piano di ristrutturazione dei debiti nel rispetto della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., principio generale, deve ricomprendere tra le attività destinate alla procedura tutto il proprio patrimonio, essendo consentita dal legislatore (art. 67, comma quinto) la sola esclusione dell'abitazione principale gravata da ipoteca a garanzia del mutuo contratto per il relativo acquisto a condizione che al momento del deposito della domanda il debitore ha adempiuto alle proprie obbligazioni o il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”;

la deroga, proprio in quanto eccezione al principio generale dell'universalità della procedura imposta dall'art. 2740 c.c. deve considerarsi di stretta interpretazione;

la conclusione è altresì corroborata dalla natura coattiva della soluzione della crisi non sottoposta al voto dei creditori, ma al solo vaglio del Giudice;

al debitore che deposita domanda di accesso al piano del consumatore è precluso il pagamento di debiti pregressi;”

invitava la debitrice:

“.. - a mettere a disposizione della procedura l'intero saldo attivo del libretto postale alla stessa intestato, ripristinando altresì per bolli automobilistici non corrisposti per l'anno 2020;

- conseguentemente a predisporre cronoprogramma dei pagamenti tenendo altresì conto della finanza esterna;

e fissa per la comparizione della debitrice e dell'OCC l'udienza del 25 febbraio 2026 ore 10,00.”

Con seconda nota integrativa depositata il 10/02/2025 la ricorrente produceva libretto postale dal quale risultava l'accredito di operato a reintegrazione dell'esborso indicato dal Giudice e predisponendo il seguente nuovo cronoprogramma dei pagamenti:

“a) immediata messa a disposizione del saldo attivo del libretto postale pari ad secondo le modalità che saranno indicate dal Giudice e dall'OCC;

b) immediata messa a disposizione della somma di come da impegno assunto dalla madre della ricorrente condizionatamente all'omologazione (doc. già prodotto sub 55b), subito dopo l'omologazione secondo le modalità che saranno indicate dal Giudice e dall'OCC;

c) esecuzione dei pagamenti in base al piano mensilmente a mezzo bonifico bancario dell'importo di € nell'arco temporale dei 60 mesi – pari a cinque anni – di durata del piano per un totale di € precisandosi che anche in questo caso l'apporto della finanza esterna rappresentata dal contributo del è condizionato all'omologazione del piano (come da impegno assunto, doc. già prodotto sub 55a).”

All'udienza del 25/02/2026 la debitrice si riportava a tutte le integrazioni e chiarimenti forniti evidenziando che il piano era stato modulato in base alle indicazioni del Giudice ed insisteva per l'apertura della procedura anche con la misura protettiva dell'immediata sospensione del pignoramento, l'OCC dott.ssa Magni si riportava alle relazioni già depositate ed il Giudice si riservava.

rilevato che la proposta depositata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 e 68 CCII;

salva ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio in ordine ai presupposti, anche con riferimento all'assenza di atti in frode ai creditori;

atteso che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI a fronte delle integrazioni fornite;

visto l'art. 70 CCII

SOSPENDE

ex art. 70 comma 4° CCII il procedimento esecutivo presso terzi già pendente presso il Tribunale di Monza ed iscritto al n. 2055/2021 R.G.E. in quanto potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore

DISPONE

che l'Organismo di Composizione della Crisi dia avviso a tutti i creditori della procedura e del decreto entro trenta giorni;

che la proposta e il decreto siano pubblicati, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, sul sito web del Tribunale di Monza;

che i creditori comunichino all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica e che, in mancanza di tale adempimento, le comunicazioni siano effettuate mediante deposito in cancelleria

ASSEGNA

ai creditori termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra per presentare eventuali osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica che l'O.C.C. indicherà nella comunicazione

ASSEGNA

All'O.C.C. termine di dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori per il deposito di osservazioni, per riferire al giudice, sentito il debitore, e proporre eventuali modifiche del piano ritenute necessarie

VIETA

Alla debitrice il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Si comunichi.

Monza, 17 marzo 2026

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Giovanetti